

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALLA LEGGE 240/2010

Art. 1 Finalità

1. L'Università di Catania può conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss. mm. e ii.
2. In particolare possono essere conferiti:
 - a) assegni di ricerca su risorse provenienti parzialmente o interamente dal bilancio di Ateneo assegnate ai Dipartimenti e ai Centri di Servizio dal Consiglio di amministrazione su tematiche proposte dai medesimi (d'ora in avanti "assegni di tipo A");
 - b) assegni di ricerca per la realizzazione di progetti o programmi di ricerca su risorse a disposizione dei dipartimenti, dei Centri di Servizio e dei Centri di Ricerca, escluso il budget di funzionamento (d'ora in avanti "assegni di tipo B").

Art. 2 Requisiti di ammissione

1. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca i soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento e in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
 - 1 *bis*. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un'adeguata produzione scientifica possono costituire requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione nel bando di selezione i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
 - 1 *ter*. L'Università può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o il titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
2. I titoli conseguiti all'estero (diploma di laurea ed eventuali altri titoli) che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura verranno accettati con riserva.
3. Al procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente alla struttura interessata, che ha deliberato l'assegno, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3 Durata

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quella fissata dall'art. 22, comma 3, della legge 240/2010 e ss. mm., ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

2. In ogni caso, la durata complessiva dei rapporti instaurati con titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010 e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/2010 intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al precedente art. 22, comma 1, con il medesimo soggetto, non può superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. *Spostato e modificato*

Art. 3 bis

Modalità di conferimento degli assegni

1. Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante procedure di selezione che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, secondo le seguenti disposizioni.

2. Proposta di attivazione degli assegni di ricerca di tipo A).

Nell'ambito della dotazione attribuita annualmente, ciascun dipartimento o Centro di Servizio, entro la data stabilita dall'Ateneo, delibera in merito agli assegni di tipo A) da bandire.

L'organo deliberante del Dipartimento o del Centro di Servizio indica le tematiche di ricerca e la congruità rispetto alle finalità della struttura medesima. Per ciascuna tematica di ricerca che si intende sviluppare mediante l'attivazione di assegni di tipo A), la deliberazione dell'organo deve contenere:

- il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare;
- il docente o i docenti proponenti, specificando il settore scientifico disciplinare di afferenza;
- la durata dell'assegno e l'eventuale rinnovabilità;
- i requisiti specifici di ammissione alla selezione;
- la copertura finanziaria della spesa complessiva.

La struttura proponente deve altresì impegnarsi a garantire il regolare svolgimento del progetto di ricerca selezionato, mettendo a disposizione le proprie risorse.

Qualora il conferimento di un assegno venga deciso in accordo tra più dipartimenti e/o più Centri di Servizio, la fase propositiva deve essere deliberata dagli organi decisionali di tutte le strutture interessate, e devono essere espressamente individuati il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare prevalente e la struttura sede di svolgimento dell'attività dell'assegnista.

3. Proposta di attivazione degli assegni di ricerca di tipo B).

L'attivazione dell'assegno di ricerca è proposta dal titolare del fondo o dal responsabile scientifico del progetto o del programma di ricerca nel cui ambito l'assegno deve essere finanziato, ed è approvata dal Consiglio del dipartimento di appartenenza del docente proponente o dall'organo decisionale del Centro di Servizio interessato allo svolgimento dell'attività di ricerca unitamente all'individuazione della copertura finanziaria della spesa.

La proposta di attivazione di un assegno di tipo B avanzata da un Centro di Ricerca deve essere approvata dal Consiglio del dipartimento di riferimento del centro medesimo. Qualora il Centro non abbia un dipartimento di riferimento o nel caso di un Centro di servizio la proposta deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

Qualora il conferimento di un assegno venga deciso in accordo tra più dipartimenti e/o Centri di Servizio e/o Centri di Ricerca, la fase propositiva deve essere deliberata dagli organi decisionali di tutte le strutture interessate, con le modalità come sopra specificate, e devono essere espressamente individuati il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare, il docente proponente e la struttura sede di svolgimento dell'attività dell'assegnista.

Nel caso in cui le attività di ricerca connesse all'assegno si debbano svolgere presso strutture diverse da quelle di afferenza del docente proponente, la struttura interessata dovrà acquisire dalla struttura ospitante l'impegno a garantire il regolare svolgimento dell'attività di ricerca connessa all'assegno e a mettere a disposizione le proprie risorse.

La proposta deve riportare i seguenti elementi:

- l'indicazione dello specifico progetto e/o programma di ricerca nell'ambito del quale l'assegno deve essere attivato e finanziato;
- la durata dell'assegno e l'eventuale rinnovabilità;
- i requisiti specifici di ammissione alla selezione;
- il nominativo del docente proponente;
- l'ammontare dell'assegno e i fondi su cui grava la spesa complessiva.

Art. 4

Bando di selezione

1. I bandi per il conferimento degli assegni di ricerca di cui al presente regolamento devono contenere informazioni dettagliate sul numero e sulla durata degli assegni da conferire; sulle modalità e sui termini di presentazione delle domande da parte dei candidati; sui titoli di studio e professionali che i candidati devono possedere in relazione al profilo bandito; sugli elementi oggetto di valutazione, sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri dell'assegnista e sul trattamento economico e previdenziale allo stesso spettante; devono altresì indicare il nominativo del responsabile del procedimento.

2. I bandi sono emanati dal rettore e resi pubblici sull'albo ufficiale dell'Ateneo, sul sito dedicato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea. I termini per la presentazione delle domande decorrono dalla data di pubblicazione sull'albo ufficiale dell'Ateneo.

3. *Spostato*

4. *Spostato*

5. Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo A viene pubblicato un unico bando per tutte le tematiche di ricerca individuate dai dipartimenti e/o dai Centri di Servizio, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, con cadenza almeno annuale.

6. Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo B, il bando è approvato dall'organo decisionale del Dipartimento o del Centro di Servizio o del Centro di Ricerca interessato.

7. In linea con le prescrizioni di progetti nazionali, internazionali o finalizzati a favorire l'internazionalizzazione o che vedono coinvolti l'Università e/o Enti di ricerca esteri, sulla base di idonea motivazione, i bandi potranno prevedere iter selettivi modulati sulle esigenze progettuali e/o requisiti specifici degli assegnisti e/o importi in deroga a quello stabilito in base all'art. 10; in tal caso i bandi devono contenere una traduzione in inglese.

Art. 4 bis

(Abrogato)

Art. 5

Commissione giudicatrice

1. Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo A, la commissione giudicatrice, unica per ciascun bando d'Ateneo, è nominata con decreto del rettore, previo parere obbligatorio del Senato accademico, ed è composta da almeno tre docenti e comunque da un rappresentante per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari interessate dal bando, di cui uno con funzioni di presidente. La commissione potrà avvalersi del supporto di un'unità di personale tecnico-amministrativo, indicata nel medesimo decreto rettorale di nomina. Alla commissione spetta assicurare il regolare svolgimento delle procedure di valutazione, verificare i risultati e formulare una graduatoria per ogni singola tematica di ricerca.

Al fine di agevolare i lavori della Commissione, dopo la presentazione delle domande di partecipazione, su invito del presidente della commissione, il responsabile della struttura che ha approvato la proposta di attribuzione dell'assegno nomina una sottocommissione, su designazione

dell'organo deliberante del dipartimento o del centro di servizio, per ogni tematica di ricerca, composta da tre docenti del settore concorsuale o del settore scientifico disciplinare.

In caso di assegni di ricerca proposti da più dipartimenti e/o Centri di Servizio, i componenti della sottocommissione possono essere designati da ciascuna struttura interessata, fermo restando che il presidente è individuato dalla struttura sede dello svolgimento delle attività di ricerca dell'assegno da conferire.

La sottocommissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università.

Alla sottocommissione spetta il compito di esaminare le candidature e di svolgere i colloqui di cui al successivo art. 6. Terminate le selezioni, la sottocommissione procede alla predisposizione dei relativi verbali trasmettendoli alla Commissione giudicatrice che formula la graduatoria dei candidati giudicati idonei per ciascuna tematica di ricerca.

1 *bis*. La commissione giudicatrice provvede a coordinare, nel rispetto del termine di cui al successivo articolo, il calendario dei lavori e il termine di conclusione delle procedure di selezione anche in relazione al numero di istanze pervenute di cui accerta l'ammissibilità in relazione alle formalità prescritte dal bando di selezione.

2. Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo B, la commissione è nominata dal responsabile della struttura che ha approvato la proposta di attribuzione dell'assegno, su designazione dell'organo deliberante del dipartimento o del centro di servizio, ed è composta da tre docenti del settore concorsuale o del settore scientifico disciplinare.

In caso di assegni di ricerca proposti da più dipartimenti e/o Centri di Servizio e/o Centri di Ricerca i componenti della commissione possono essere designati da ciascuna struttura interessata, fermo restando che il presidente è individuato dalla struttura sede dello svolgimento delle attività di ricerca dell'assegno da conferire.

Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati da enti pubblici (INFN, INFN, CNR, etc.) delle commissioni giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente periodo, può fare parte un dipendente di ruolo dell'ente, appartenente ad una qualifica per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea.

3. Le commissioni giudicatrici sono tenute a completare i propri lavori entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina. Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione dei lavori, per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione.

Art. 6

Modalità di selezione

1. Il conferimento degli assegni di ricerca avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo A, la selezione avviene sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) progetto di ricerca presentato dal candidato, sino ad un massimo di punti 30; al concorrere dei 30 punti conferibili al progetto contribuiranno l'innovatività e l'originalità per un massimo di punti 20, l'approccio metodologico proposto per un massimo di punti 5, la qualificazione del proponente in riferimento alle tematiche del progetto fino ad un massimo di punti 5;

b) titoli (ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all'estero, purché non costituisca requisito di ammissione) sino ad un massimo di punti 6;

c) frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all'estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero fino a punti 3 per ogni anno e comunque sino ad un massimo di punti 9, da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo qualora non costituisca requisito di ammissione;

- d) pubblicazioni sino ad un massimo di punti 20;
- e) colloquio, che potrà essere svolto anche per via telematica a discrezione della commissione, volto ad accertare le capacità del candidato in relazione al programma di ricerca, nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera, sino ad un massimo di punti 35.
3. Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo B la selezione avviene per titoli e per colloquio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
- a) titoli (ivi compresi il dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all'estero, purché non costituisca requisito di ammissione) sino ad un massimo di punti 6;
- b) frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all'estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero fino a punti 3 per ogni anno e comunque sino ad un massimo di punti 9, da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo qualora non costituisca requisito di ammissione;
- c) pubblicazioni, sino ad un massimo di punti 20;
- d) il colloquio, che potrà essere svolto anche per via telematica a discrezione della commissione, è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al programma di ricerca, nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera, sino ad un massimo di punti 65.

Art. 7
(Abrogato)

Art. 8
Graduatoria e approvazione atti

1. I punteggi attribuiti dalla commissione a ciascun candidato sono pubblici.
2. La commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, formula la graduatoria dei candidati, individuando il vincitore della selezione, che deve avere conseguito una votazione complessiva di almeno 65 punti qualora il titolo di dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica, non costituisca requisito di ammissione, ovvero una votazione complessiva di almeno 55 punti qualora il titolo di dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica, costituisca requisito di ammissione.
3. Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo A, la commissione formula una graduatoria per ciascuna tematica di ricerca.
La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 240/2010, a parità di merito è preferito il candidato in possesso del dottorato di ricerca ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, qualora tali titoli di studio non siano stati indicati come requisito di ammissione; in caso di ulteriore parità e negli altri casi è preferito il candidato con età anagrafica minore.
4. La collocazione nella graduatoria di merito, in qualità di idoneo, non costituisce titolo per successive prove selettive previste dal presente regolamento.
5. Accertata dagli uffici la regolarità della procedura di selezione, la graduatoria finale è emanata con decreto rettorale e pubblicata all'albo ufficiale di Ateneo.
6. Le graduatorie cessano di validità decorsi 120 giorni naturali e continuativi dall'approvazione degli atti. Entro il suddetto termine l'assegno di ricerca può essere conferito al candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria, nel caso di rinuncia dell'assegnatario o per mancata accettazione entro il termine stabilito.

Art. 9

Stipulazione del contratto

1. Il vincitore stipula con l'amministrazione apposito contratto, che ne regola l'attività di collaborazione alla ricerca e dovrà contenere tra l'altro:

- il titolo del programma di ricerca e il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di afferenza;
- la descrizione dell'attività di ricerca da svolgere o del progetto presentato;
- la durata del contratto e l'eventuale facoltà di rinnovo;
- l'importo complessivo dell'assegno di ricerca e le modalità di erogazione;
- le modalità di controllo e di valutazione dell'attività svolta.

Eventuali differimenti della data di inizio sono consentiti esclusivamente per documentati motivi di salute, gravidanza, puerperio e per eventuali ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte di cittadini extracomunitari. In tali ipotesi, l'amministrazione, sentito il referente scientifico, definirà il termine di inizio attività.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non si presenta per la sottoscrizione del contratto entro i termini comunicati decade dal diritto all'assegno di ricerca; in tal caso, l'assegno potrà essere attribuito ad altro candidato, secondo l'ordine decrescente della graduatoria.

Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

La decadenza dall'assegno di ricerca è disposta con provvedimento del rettore.

Il contratto è sottoscritto dal direttore generale o da un suo delegato e deve contenere il nominativo del responsabile scientifico, che coincide con il docente proponente, salva diversa indicazione del dipartimento o del Centro di Servizio o del Centro di Ricerca interessato; il responsabile scientifico decade automaticamente dalla data di cessazione dal servizio.

2. *Spostato*

3. *Spostato*

4. Ai fini della rendicontazione figurativa, la quantificazione annua dell'attività dell'assegnista è pari a 1500 ore, salvo diverse disposizioni specifiche previste per il programma di finanziamento su cui grava l'assegno.

5. Al termine del periodo di durata dell'assegno l'assegnista è tenuto a presentare al responsabile scientifico una relazione finale sull'attività svolta, corredata da eventuale produzione scientifica.

Art. 10

Emolumenti

1. L'importo annuale dell'assegno è determinato dal Consiglio di amministrazione, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale. Tale importo può essere incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore alla metà della durata dell'assegno, se si ritiene che l'attività di ricerca debba essere svolta anche presso università o enti esteri.

1 *bis*. Agli assegni di ricerca di cui al presente regolamento si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 22 della legge 240/2010.

1 *ter*. Gli assegni di ricerca sono corrisposti in rate mensili; l'ultima rata è erogata alla presentazione agli uffici competenti dell'Amministrazione della relazione finale, validata dal referente scientifico, e del registro delle attività.

2. Nel caso in cui l'assegnista non svolga con continuità l'attività di ricerca a lui affidata, il responsabile scientifico ne darà comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione, affinché si provveda alla sospensione del pagamento delle spettanze, a decorrere dal mese successivo alla comunicazione e fino a nuova comunicazione di regolare ripresa dell'attività di ricerca, trasmesse agli uffici dal responsabile scientifico. Qualora il responsabile scientifico non comunichi

all'amministrazione la regolare ripresa dell'attività entro tre mesi dalla comunicazione che produce la sospensione della corresponsione degli emolumenti, il contratto stipulato con l'assegnista si risolve di diritto e il titolare dell'assegno è dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'assegno.

3. L'Università di Catania provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

4. Il trattamento di missione del titolare di assegno di ricerca ricade sui fondi gestiti dalla struttura di riferimento, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento di Ateneo in materia di missioni.

Art. 11 **Recesso**

1. L'assegnista può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni.

2. In caso di mancato preavviso, l'amministrazione trattiene all'assegnista un importo corrispondente agli emolumenti spettanti per il periodo di preavviso non dato.

Art. 12 **Rinnovo**

1. Gli assegni di ricerca possono essere rinnovati esclusivamente per la prosecuzione della tematica di ricerca, dei progetti e dei programmi di ricerca nel cui ambito l'assegno è stato conferito; il rinnovo è subordinato alla attestazione da parte dell'organo decisionale della struttura interessata, della necessità della prosecuzione dell'attività di ricerca e della copertura finanziaria per il rinnovo.

2. L'assegno può essere rinnovato per la durata minima di un anno; per motivate esigenze, la durata minima dell'ultimo rinnovo può essere semestrale.

3. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dal responsabile scientifico al responsabile della struttura interessata almeno due mesi prima della scadenza del contratto. Nel caso di assegni che interessano più dipartimenti e/o Centri di Servizio e/o Centri di Ricerca, la proposta deve essere presentata a tutte le strutture coinvolte nell'attività di ricerca.

La richiesta deve essere corredata da una relazione finale sull'attività svolta, dalla produzione scientifica del candidato, dallo sviluppo del progetto di ricerca che motiva il prosieguo dell'attività di ricerca e deve essere accompagnata da un giudizio complessivo del responsabile scientifico dal quale emerga, peraltro, che l'assegnista ha assolto agli impegni previsti e ha conseguito gli obiettivi prefissati. Il rinnovo è altresì subordinato all'effettiva disponibilità di fondi.

L'organo decisionale competente, valutata la richiesta di rinnovo ricevuta e verificata la disponibilità finanziaria, può deliberare il rinnovo del contratto. La richiesta di rinnovo di un assegno avanzata da un Centro di ricerca deve essere approvata dal Consiglio del dipartimento di riferimento del centro medesimo. Qualora il Centro di ricerca non afferisca ad alcun dipartimento o la richiesta di rinnovo dell'assegno è avanzata da un Centro di servizio, la proposta deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

Il procedimento di rinnovo è concluso con l'emanazione di un decreto del rettore. Il contratto è rinnovato entro la scadenza del contratto in corso, previa verifica del mantenimento in capo all'assegnista dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

4. *Spostato e modificato*

Art. 12 bis **Incompatibilità**

1. Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti, anche a tempo determinato, presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI,

nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, 4° comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate nel precedente periodo, al fine di usufruire dell'assegno di ricerca, dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata della collaborazione alla ricerca, a decorrere dalla data di inizio della attività.

2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all'estero. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

La titolarità dell'assegno è, inoltre, incompatibile con l'iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e dell'organo decisionale della struttura di riferimento.

3. L'assegno è, altresì, incompatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, con altri contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo continuativo.

4. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale presso soggetti esterni all'Ateneo, previa autorizzazione del docente referente, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile con l'attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta nonché pregiudizio ad altre attività di ricerca della struttura e all'Ateneo.

5. L'assenza di cause di incompatibilità con la titolarità di assegni di ricerca deve essere posseduta al momento della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'Università.

Art. 12 *ter*

Diritti e doveri dei titolari di assegni di ricerca

1. Il titolare dell'assegno di ricerca è tenuto a svolgere l'attività di ricerca prevista nel contratto e ha diritto a avvalersi, a tal fine, delle strutture e delle attrezzature della struttura di riferimento. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del docente referente da comunicare agli uffici dell'amministrazione centrale.

2. L'attività deve essere svolta in modo continuativo e secondo le indicazioni programmatiche formulate dal docente referente. A conclusione del contratto il titolare dell'assegno è tenuto a presentare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti; tale relazione, accompagnata dal parere del referente scientifico è sottoposta all'approvazione dell'organo decisionale della struttura interessata e, successivamente, trasmessa agli uffici competenti dell'amministrazione.

3. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, nei termini e con le modalità stabilite al precedente articolo; può altresì svolgere presso l'Ateneo di Catania incarichi di insegnamento ai sensi del Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della legge 240/2010, nonché un'attività didattica a) integrativa e di supporto; b) di tutorato; nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti, e sempre a condizione che vengano accertati la compatibilità con l'attività di ricerca svolta dall'assegnista e che non insorgano conflitti di interessi.

4. Durante il periodo di vigenza del contratto, l'attività può essere sospesa per malattia grave o gravi motivi di famiglia, o per l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, se opportunamente documentati e previo nulla osta del docente

referente, comunque nel rispetto delle limitazioni e dei termini eventualmente imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza non superiore a trenta giorni lavorativi anche non consecutivi.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica a far data dal decreto di emanazione, con esclusivo riferimento agli assegni di ricerca di cui alla legge 240/2010.

Art. 14

1. *Abrogato*
2. *Spostato*
3. *Abrogato*